



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it

E-mail: tribmin.reggiocalabria@giustizia.it C.F.: 80006870804

Via Marsala n. 13 89127 Reggio Calabria – Tel. 0965/812987 Fax 0965/891547.

PRESIDENZA

N. di prot. 50/2^{int.}

Reggio Calabria, 31 Dicembre 2021

ORDINE DI SERVIZIO

Misure organizzative per emergenza Covid 19

Proroga progetti di lavoro agile

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 che prevede l'adozione di misure straordinarie per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19 e che classifica la regione Calabria fra i territori a più alto rischio (c.d. zona rossa), con conseguente divieto di ogni spostamento in entrata, in uscita e all'interno del territorio stesso, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola;

Considerate le misure adottate a tutela della salute del personale amministrativo di questo Tribunale per i minorenni quali igienizzazione quotidiana dei locali, sanificazione regolare delle aule di udienza, consegna di dispositivi di protezione individuale (mascherina FP2, guanti in nitrile, gel disinfettante, schermi di protezione in plexiglass);

Rilevato che:

l'art. 3 dell'"Accordo sull'attuazione del lavoro agile presso l'amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid 19", sottoscritto in data 14.10.2020 tra l'Amministrazione Giudiziaria e le OO.SS., prevede che "I Dirigenti individuano (entro dieci giorni dalla sua comunicazione) le tipologie di attività ritenute delocalizzabili in tutto o in parte, avuto riguardo alla peculiarità delle competenze e del contesto locale".

Rilevato che:

la eccezionalità di tale regime trova fondamento nell'esigenza prioritaria di salvaguardare il bene primario della salute del personale amministrativo e complessivamente dell'utenza degli uffici pubblici, riducendo, per quanto possibile, le presenze fisiche al loro interno;

Considerato che:

l'unica preclusione all'attività di delocalizzazione dell'attività lavorativa del personale amministrativo degli uffici giudiziari potrebbe, sul piano concettuale, configurarsi solo ove siffatta organizzazione recasse disagio alla funzionalità delle strutture o dei servizi essenziali ed indifferibili

(cfr. Direttive del Ministero della Giustizia del 12 marzo 2020 prot. 51551, del 4 marzo 2020 - paragrafo 3 - parte seconda, e del 19 marzo 2020 prot. 53877, con allegate linee guida);

Considerato che:

l'attività delocalizzata può dispiegarsi sia nei casi in cui è concretamente praticabile l'accesso da remoto alle piattaforme telematiche istituzionali che mediante lo svolgimento di "analisi, studio, ricerca e stesura di testi, relazioni connesse con i compiti d'ufficio" (cfr. paragrafo 3 parte terza della menzionata direttiva del 4 marzo 2020);

Considerato che:

rientra, in tale ambito, anche l'attività lavorativa di predisposizione di atti/provvedimenti o di minute, ovvero di modulistica e/o documentazione tecnica e che perfino non appare necessario il ricorso all'ausilio di dispositivi informatici (cfr. Linee guida del 10 marzo 2020, del 9.3.2020 e del 19 marzo del Ministero della Giustizia);

Considerato che:

conformemente alla circolare del 20.10.2020, a firma del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, acclarata al protocollo in entrata al n. 1152.E in data 21.10.2020, con la quale il suddetto accordo è stato pure trasmesso in allegato, si è proceduto, con nota prot. n. 1203 del 27.10.2020, alla mappatura delle attività ritenute delocalizzabili in considerazione delle peculiarità di competenze e del contesto locale di questo Tribunale per i minorenni, tenuto conto sia delle recentissime modifiche introdotte all'art. 263 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, ad opera dell'art. 1 della legge 11/9/2020 n. 120 di conv. del D.L. n. 76/2020, che ha aggiunto, dopo il secondo periodo del 1° comma le seguenti parole "e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente", (norma in vigore dal 14 settembre 2020), nonché della circostanza che le attività da individuare risultano oltre che dal citato Accordo L.A. anche dalla nota Min. Giustizia DGSIA prot. n. 149879.U. del 21/9/2020.

Visto l'ordine di servizio generale prot. n. 1297 del 17.11.2020 che autorizzava il lavoro agile del personale amministrativo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 di proroga, fino al 31 luglio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 30 aprile 2021, n. 103;

Visto il DM 20.01.2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che proroga, fino al 30 aprile 2021, il lavoro agile di cui alle disposizioni del proprio D.M. del 19 ottobre 2020;

Visto la nota del Direttore Generale del Personale e della Formazione Pos. n. 103/DGPF/I, Prot. n. 16807 del 27 gennaio 2021 che, conformemente all'art. 19 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, proroga al 31 marzo 2021 i progetti di lavoro agile già avviati;

Visto l'ordine di servizio generale prot. n. 4 int. del 4.02.2021 che prorogava il lavoro agile del personale amministrativo, già autorizzato in precedenza, fino al 31 marzo 2021;

Visto il richiamato art. 19 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21, che dispone che i termini di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021;

Visti il DL 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 che hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento da contagio da COVID-19;

Vista l'ordinanza del 26 marzo 2021 del Ministero della Salute che dispone ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Calabria (a seguito di passaggio nella c.d. area/zona rossa);

Visto l'art. 11 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla L. 17 giugno 2021 n.87, che dispone la proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2021.

Vista la nota del Direttore Generale del Personale e della Formazione Prot. 91380 del 30 aprile 2021 che, conformemente all'art.10, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, proroga al 31 luglio 2021 i progetti di lavoro agile già avviati;

Visto il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 che prevede: a partire dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza;

Visto l'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, che dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

Considerato che:

la contestuale previsione di una turnazione di presenza (presidio minimo) assicura lo svolgimento delle attività giurisdizionali e amministrative possibili e necessarie conformemente alla vigente normativa;

Considerato che:

le mansioni svolte da ciascuna unità amministrativa devono essere corrispondenti al profilo professionale rivestito e che la collaborazione prestata nell'espletamento di mansioni diverse, imposta in taluni casi dalle carenze di organico sussistenti, deve avvenire in relazione a specifiche (e occasionali) esigenze dell'ufficio – così come nel periodo in esame, contrassegnato dall'emergenza epidemiologica COVID-19- e in misura non superiore ad un terzo della prestazione lavorativa giornaliera, senza l'assunzione di responsabilità diretta e sotto il diretto controllo del funzionario posto a capo del settore relativo, che resterà unico titolare del servizio;

P.Q.M.

Autorizza

e proroga fino al 31 gennaio 2022, il lavoro agile, nei termini di cui al programma avviato in precedenza, da parte di ciascun dipendente e, in particolare, per i neoassunti, dal nuovo programma assegnato; ogni dipendente trasmetterà, a sua volta, con cadenza settimanale, all'assistente giudiziario d.ssa Angela Giordano, in forza alla segreteria di questa Presidenza, il report delle attività prestate in modalità agile.

E' confermato il piano ferie natalizio già autorizzato; pertanto, il personale assente per ferie nelle ultime due settimane dell'anno 2021, dovrà assicurare la presenza in ufficio fino al 9 gennaio 2022.

Dispone

che ciascun dipendente, ad esclusione dei c.d. lavoratori fragili in lavoro agile per due giorni a settimana, sia presente in ufficio, conformemente al calendario di turno settimanale approvato dallo scrivente che costituisce parte integrante del singolo programma individuale.

Riserva

ogni modifica alla luce di eventuali disposizioni che dovessero essere emanate dalle Autorità deputate alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

Manda per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria, ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Locri, Palmi e Reggio Calabria.

Manda al direttore dr. Giuseppe Crucitta per l'inserimento del presente ordine di servizio sul sito web del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Il Presidente

Dot. Marcello D'Amico

